

## **INDICE**

- Art. 1. OGGETTO DEGLI ARBITRATI
- Art. 2. PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE E DEL CONTRADDITTORIO
- Art. 3. LITISCONSORZIO NECESSARIO
- Art. 4. REQUISITI DEL COLLEGIO ARBITRALE.
- Art. 5. RICUSAZIONE DELL'ARBITRO
- Art. 6.- ATTIVITA' DEL COLLEGIO ARBITRALE
- Art. 7. CONCILIAZIONE E TRANSAZIONE
- Art. 8. SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL COLLEGIO ARBITRALE.
- Art. 9. DELIBERAZIONE E REQUISITI DEL LODO.
- Art. 10. DEPOSITO ED ESECUTIVITA' DEL LODO.
- Art. 11. ONORARI DEL COLLEGIO ARBITRALE.
- Art. 12. MANCATA O RITARDATA ESECUZIONE.
- Art. 13. NORME FINALI.

## Art. 1 - OGGETTO DEGLI ARBITRATI

Gli affiliati, e i tesserati sono tenuti a rimettere ad un giudizio arbitrale la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza esclusiva del giudice amministrativo.

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma T. 06 8366841- F. 06 83668484 W <u>segreteria@fise.it</u>

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580



## Art. 2 - PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE E DEL CONTRADDITTORIO

La parte che intende attivare la procedura arbitrale deposita presso la Segreteria Federale tramite raccomandata a/r istanza contenente a pena di inammissibilità:

- nome, cognome e residenza dell'istante nonché della parte nei cui confronti si chiede la procedura arbitrale;
- -oggetto della controversia con esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della domanda;
- indicazione specifica dei mezzi di prova di cui intende avvalersi e dei documenti prodotti;
- richieste conclusive da sottoporre all'esame del Collegio arbitrale;
- nomina del proprio arbitro ed accettazione di questi in calce all'istanza separata;
- eventuale elezione di domicilio ai fini delle successive comunicazioni:
- documento comprovante il versamento della tassa di attivazione per le spese di segreteria il cui importo viene annualmente fissato dal Consiglio Federale;
- eventuale nomina del difensore di parte.

Copia della predetta istanza deve essere spedita a cura dell'istante a mezzo raccomandata a/r, alla parte nei cui confronti si chiede la procedura arbitrale. Questa, entro 30 giorni dalla ricezione di copia dell'istanza, provvede a depositare presso la predetta Segreteria:

- le proprie deduzioni sugli elementi contenuti nell'istanza;
- -l'eventuale domanda riconvenzionale e le proprie conclusioni;
- indicazione del valore della controversia determinato secondo i criteri previsti dal codice di procedura civile.
- nomina del proprio arbitro ed accettazione di questi con atto scritto;
- documento comprovante il versamento della tassa annualmente fissata dal Consiglio Federale;

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma T. 06 8366841- F. 06 83668484 W <u>segreteria@fise.it</u> Federazione Italiana Sport Equestri

- eventuale elezione di domicilio ai fini delle successive comunicazioni;

- eventuale nomina del difensore di parte.

La Segreteria Federale provvede ad inviare le deduzioni e l'atto di nomina dell'arbitro a parte

istante.

Qualora, per qualsiasi motivo, la parte non designi il proprio arbitro entro il predetto termine di

giorni 30 dalla ricezione dell'istanza, il Presidente della Commissione Federale d'Appello provvede

alla integrazione del Collegio Arbitrale.

Il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio è nominato dagli altri due arbitri entro trenta

giorni dal ricevimento della nomina degli arbitri di parte o, in difetto di accordo, dal Presidente

della Commissione Federale d' Appello.

La nomina così fatta rimane ferma per l'intera durata del procedimento anche nel caso in cui la

parte provveda tardivamente alla nomina dell'arbitro, ovvero esprima tardivamente il mancato

gradimento nei confronti dell'Arbitro designatole d'ufficio.

Il Collegio può provvedere, nella prima riunione utile, alla nomina del Segretario del Collegio

Arbitrale.

Art. 3 – LITISCONSORZIO NECESSARIO

Se la controversia proposta comporta, per il suo carattere inscindibile, l'instaurazione di un

litisconsorzio necessario e tutti i soggetti coinvolti risultano sottoposti alla disciplina arbitrale,

spetta al Presidente della Commissione Federale d'Appello, sentite le parti, la composizione del

collegio e l'individuazione del suo presidente.

Resta salva la facoltà delle parti di procedere alla nomina di un collegio designato di comune

accordo da tutte le parti implicate nella lite.

Art. 4- REQUISITI DEL COLLEGIO ARBITRALE

Non possono comporre il Collegio arbitrale persone prive in tutto o in parte di capacità legale di

agire o che abbiano procedimenti disciplinari in corso o abbiano riportato, salvo riabilitazione,

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma T. 06 8366841- F. 06 83668484 W segreteria@fise.it Federazione Italiana Sport Equestri

squalifiche o inibizioni sportive definitive superiori a un anno da parte delle Federazioni Sportive

Nazionali, delle Discipline Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.I. o di

organismi sportivi internazionali riconosciuti. I membri degli organi di giustizia della F.I.S.E. non

possono essere chiamati a far parte del Collegio arbitrale.

I componenti del Collegio arbitrale non devono avere interesse diretto o indiretto con la vertenza in

discussione.

Art. 5 - RICUSAZIONE DELL'ARBITRO

La parte può ricusare l'arbitro, che essa non ha nominato, per i motivi di cui all'art. 51 del c.p.c. e

dell'art.14 del Regolamento di Giustizia.

La ricusazione è proposta mediante ricorso alla Commissione Federale d'Appello entro il termine

perentorio di giorni dieci dalla notificazione della nomina o della sopravvenuta conoscenza della

causa di ricusazione.

La C.F.A. si pronuncia con provvedimento non impugnabile sentito l'arbitro e assunte, quando

necessario, sommarie informazioni.

Art. 6 - ATTIVITA' DEL COLLEGIO ARBITRALE

Il Collegio arbitrale giudica secondo le regole dell'arbitrato irrituale e si costituisce ed opera, se non

diversamente stabilito dallo stesso Collegio, presso la sede federale. Esso ha poteri ordinatori ed

istruttori. Il Presidente provvede alle convocazioni del Collegio e delle parti, avvalendosi della

Segreteria Federale con raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo almeno 10 giorni prima

dell'udienza.

Il Presidente del Collegio o, se nominato, il Segretario, provvede a redigere verbale sommario di

ogni udienza, sottoscritto dai componenti del Collegio, che va notificato alle parti che ne fanno

richiesta, a cura della Segreteria Generale della F.I.S.E.

In caso di svolgimento dei lavori del Collegio in sede diversa da quella federale, il Presidente del

Collegio trasmette copia dei verbali di udienza alla Segreteria Generale della F.I.S.E..

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma T. 06 8366841- F. 06 83668484 W <u>segreteria@fise.it</u> Federazione Italiana Sport Equestri

Art. 7 – CONCILIAZIONE E TRANSAZIONE

Il Collegio è tenuto ad esperire, prima dell'inizio del procedimento arbitrale, un tentativo di

conciliazione tra le parti. Dell'esito negativo del tentativo di conciliazione si deve dare atto nel

verbale di udienza.

In caso di transazione raggiunta tra le parti in corso di procedimento arbitrale, il Collegio redige un

verbale sottoscritto dalle parti con il quale viene esonerato dall'obbligo di pronunciare il lodo, nel

quale indica gli onorari e le spese di procedimento del Collegio. In caso di transazione parziale, il

procedimento arbitrale prosegue per la definizione dei punti della controversia non definiti.

Le parti possono richiedere al Collegio, al quale è riconosciuta facoltà di diniego, di recepire in un

lodo i termini della transazione tra loro intervenuta.

Art. 8 - SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL COLLEGIO ARBITRALE

Nel caso di sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni di uno o più componenti il

Collegio, la sostituzione avverrà con le stesse modalità della nomina entro 30 giorni dalla

indisponibilità dell'arbitro e ciò non comporterà il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.

Le dimissioni pronunciate successivamente all'assunzione del dispositivo non esplicano nessuna

efficacia sulla decisione stessa.

Art. 9 - DELIBERAZIONE E REQUISITI DEL LODO

Il lodo deve essere emesso entro 60 giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale.

L'eventuale proroga del termine di cui al precedente comma o la sua eventuale sospensione può

essere richiesta dal Presidente del Collegio Arbitrale, con istanza motivata, al Presidente della

Commissione Federale d'Appello, il quale decide con propria ordinanza.

Il Lodo viene deliberato a maggioranza di voti degli Arbitri riuniti in conferenza personale e redatto

in numero di tre originali.

Esso contiene l'indicazione delle parti, l'esposizione dei fatti e dei motivi della decisione, il

dispositivo, il luogo e la data e la sottoscrizione da parte dei componenti del Collegio.

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma T. 06 8366841- F. 06 83668484 W segreteria@fise.it



La sottoscrizione può avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione e le varie

sottoscrizioni possono avvenire, senza necessità di ulteriori conferenze, in luoghi diversi.

Il Lodo è valido anche se sottoscritto dal Presidente e da un solo arbitro, salvo dare atto che lo

stesso è stato deliberato in conferenza personale di tutti e dandosi atto che l'altro non ha potuto o

voluto sottoscrivere.

Art. 10 – DEPOSITO ED ESECUTIVITA' DEL LODO

Il Collegio Arbitrale provvede al deposito del lodo presso la Segreteria Generale della F.I.S.E.

entro 20 giorni dalla data della sua prima riunione.

Il Lodo viene comunicato alle parti entro 15 (quindici) giorni dal suo deposito a cura della

Segreteria Generale della F.I.S.E. che provvede alla contestuale pubblicazione dello stesso sul sito

web federale.

Entro il medesimo termine il Collegio deposita presso la Segreteria Generale della F.I.S.E. copia del

fascicolo contenente gli atti del procedimento arbitrale.

La mancata esecuzione del lodo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o di quello

diverso motivatamente stabilito nel lodo stesso, dà facoltà alla parte interessata di richiederne

l'esecuzione con le modalità e nei termini previsti dell'art. 825 del codice di procedura civile.

Art. 11 - ONORARI DEL COLLEGIO ARBITRALE

Gli incarichi di Presidente e di componente del Collegio Arbitrale s'intendono conferiti a titolo

oneroso come da tabella allegata.

Il Collegio, in sede di deposito del lodo, stabilisce gli onorari e le spese del giudizio, applicando la

tabella allegata, che vengono poste a carico della parte soccombente, salva la possibilità, qualora

sussistano ragioni di equità, di porle a carico di entrambi le parti.

Il Presidente della Commissione Federale d'Appello, su richiesta del Collegio Arbitrale può

autorizzare lo stesso,in casi eccezionali di particolare importanza o complessità, a liquidare i

compensi arbitrali superando il limite previsto dalla allegata tabella.

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma T. 06 8366841- F. 06 83668484 W <u>segreteria@fise.it</u>



Art.12- MANCATA O RITARDATA ESECUZIONE

La mancata o ritardata esecuzione del Lodo costituisce illecito disciplinare e pertanto è

sottoponibile agli Organi di Giustizia federale.

Alla scadenza del termine fissato per l'esecuzione la Segreteria Federale comunica al Procuratore

Federale l'inadempimento. Analoga comunicazione va data al Presidente Federale.

Art. 13 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia a quanto contenuto nel Regolamento di

Giustizia F.I.S.E., nonché nel Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo

sport e Disciplina degli arbitri.

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione della Giunta Nazionale del

Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Allegata: tabella delle tariffe arbitrati F.I.S.E.



## TABELLA TARIFFE ARBITRATO FISE PER L'INTERO COLLEGIO

Fino ad € 25.000,00			max €1.500,00	
Da €25.000,01 ad €50.000,00			max €3.000,00	
Da €50.000,01 ad €100.000,00			max €5.000,00	
Da € 100.000,01 ad € 250.000,00			max €7.000,00	
Da €250.000,01 ad €500.000,00			max € 10.000,00	
Da € 500.000,01 ad € 1.000.000,00			max €20.000,00	
Da € 1.000.000,01 ad € 2.000.000,00			max €30.000,00	
		tariffa dovuta per lo scaglione precedente oltre allo 0,50% della differenza tra il valore della controversia ed €		
Oltre € 2.000.000,00		2.0	000.000,00	
Valore indeterminabile			Max € 10.000,00	

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma **T.** 06 8366841- **F.** 06 83668484 **W** <u>segreteria@fise.it</u>

**P.I.** 02151981004 **C.F.** 97015720580